



*Manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti termoidraulici e di condizionamento degli istituti scolastici ed i fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti*

## REL 03 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Collesalvetti, Gennaio 2024

I Tecnici incaricati

*Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti*

Il Resp. Del Servizio

*Arch. Leonardo Zinna*

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale;
	REL 02 – D.U.V.R.I.;
→	<b>REL 03 – Capitolato Speciale di Appalto;</b>
	REL 04 – Schema di contratto – Lettera Proposta;
	REL 05 – Lettera Accettazione;
	REL 06 – Quadro Economico;



Oggetto: Servizio di manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti termici degli istituti scolastici ed i fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti.

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO .....	3
Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO.....	3
Art. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE .....	4
Art. 5 - MODIFICHE E VARIANTI ALL'ACCORDO.....	4
Art. 6 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	4
Art. 7 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO.....	6
Art. 8 – QUALITÀ DEI MATERIALI.....	6
Art. 9 - SOSPENSIONI E PROROGHE.....	7
Art. 10 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.....	7
Art. 11 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	7
Art. 12 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	8
Art. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	8
Art. 14 - INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	9
Art. 15 - DEPOSITO DI GARANZIA .....	10
Art. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE .....	10
Art. 17 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	11
Art. 18 – PENALI .....	11
Art. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI.....	12
Art. 20 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE.....	12

Art. 21 – DANNI A COSE E PERSONE.....	12
Art. 22 – RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE .....	13
Art. 23 – MANUTENZIONE DELLE OPERE .....	13
Art. 24 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI.....	13
Art. 25 – NORME APPLICABILI.....	14
Art. 26 – INFORMATIVA RGDP R 679/2016 .....	14
Art. 27 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	15
Art. 28 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.....	16
Art. 29 – CONTROVERSIE.....	16
Art. 30 – OSSERVANZA DELLE LEGGI .....	16
Art. 31 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO .....	17



### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici degli impianti di climatizzazione degli istituti scolastici ed i fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ai sensi D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

L'appalto della prestazione di servizio sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 36/2023;

L'esatta ubicazione del servizio verrà identificata di volta in volta da parte del Direttore dell'Esecuzione, appositamente nominato dal Responsabile di Procedimento.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è \_\_\_\_\_ e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è \_\_\_\_\_.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire gli interventi nel rispetto delle attività che si svolgono nell'area interessata, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

### **Art. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO**

L'importo complessivo presunto del servizio di cui all'art. 1), a base di gara, per il periodo del contratto è di €. 28.000,00 (euro ventottomila/00), oltre I.V.A. di legge.

L'importo del contratto è il limite di spesa, derivante dagli interventi di manutenzione e assunzione di responsabilità di "terzo responsabile" relativamente agli impianti termici delle scuole e dei fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, compreso la manutenzione degli impianti di climatizzazione elencati nell'allegato al presente Capitolato.

L'importo offerto, al netto di I.V.A. secondo le aliquote di legge resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Il servizio di manutenzione straordinaria dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio OO.PP. Manutenzioni, su presentazione di preventivo rimesso dall'impresa e conseguente impegno di spesa con buono d'ordine, firmato dal Responsabile dell'Esecuzione, che costituirà unico titolo per l'emissione di fattura, in mancanza del quale non potranno essere riconosciuti i servizi eseguiti.

### **Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO**

L'appalto del servizio di manutenzione, gestione e terzo responsabile degli impianti termici degli istituti scolastici ed i fabbricati di competenza del Comune di Collesalvetti, ha durata fino al 30.06.2024.

L'appalto potrà essere interrotto dalla stazione appaltante in ogni momento, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali, le quali prevedano condizioni più vantaggiose nel loro complesso tecnico ed economico, relativamente alla gestione del calore e alla manutenzione degli impianti termici. In caso di interruzione di contratto per le motivazioni indicate al presente capoverso saranno applicate le procedure indicate all'art. 17 del presente disciplinare tecnico senza che l'impresa aggiudicataria dell'appalto possa in nessun caso pretendere danni o a causa del recesso.

È facoltà dell'Amministrazione di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione del servizio di 1/5 dell'importo contrattuale, (c.d. quinto d'obbligo) agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

#### **Art. 4 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

Il servizio sarà affidato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023 determinato in seguito all'acquisizione dell'offerta.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 5 - MODIFICHE E VARIANTI ALL'ACCORDO**

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Appalto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie od opportune, allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto dell'Appalto. Dette modifiche non potranno superare il 15% dell'importo contrattuale.

Le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 6 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale, il servizio dovrà iniziare dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione e terminare, comunque, entro il periodo di affidamento, garantendo le prestazioni previste nella Scheda attività e frequenza per la conduzione delle caldaie murali allegata al presente capitolato, dando atto che:

- Per caldaie murali si intende il generatore di calore per il riscaldamento domestico e/o per la produzione di acqua calda sanitaria da installare a parete con potenzialità in cui vengono realizzate sono <35kW.
- Per centrale termica si intende l'impianto composto da tutte le apparecchiature, i macchinari e le tubazioni necessari per generare calore e per la produzione e distribuzione di acqua o aria calda. Si trova ubicata in appositi locali e comprende le tubazioni di adduzione combustibile ed i depositi, dove esistenti, di combustibile liquido, le canne fumarie oltre agli organi di sicurezza, di regolazione ecc. incluse le tubazioni e le pompe anche quando localizzate in locale separato da quello di centrale vero e proprio.
- Per Chiller si intendono i refrigeratori funzionanti con appropriato gas refrigerante, che forniscono un fluido freddo che rinfresca l'aria ambiente attraverso scambiatori, inclusi tutti gli organi di sicurezza e di regolazione, le tubazioni ed il valvolame che serve alla distribuzione del fluido freddo, nonché, dove esistenti, la rete di fan-coils destinati al raffrescamento.
- Per split-system si intendono i sistemi costituiti da una unità esterna motocondensante e da una unità interna di reffrescamento dell'ambiente. Le unità interne possono essere anche più di una. Funzionano mediante apposito gas refrigerante e comprendono le tubazioni di collegamento fra l'unità motocondensante e le unità interne oltre agli organi di regolazione e di sicurezza.
- Quando i chiller o gli split-system sono utilizzabili anche per il funzionamento a pompa di calore, permettendo il riscaldamento degli ambienti oltre al loro raffrescamento, si parla di produzione combinata di riscaldamento e condizionamento.

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, in modo da rendere gli impianti perfettamente funzionanti sia per il riscaldamento invernale che per la climatizzazione estiva per tutta la durata contrattuale, per questo la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi con apposita dichiarazione da allegare all'offerta come richiesto nel bando di gara.

L'impresa aggiudicataria, dovrà garantire la reperibilità 24 ore su 24, quindi unitamente all'offerta dovrà comunicare il numero o i numeri telefonici di recapito e pronto intervento oltre al numero di fax.

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. n. 412/1993, dovendo gestire impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, dovrà essere in possesso di certificazione, ai sensi delle norme UNI ISO della serie 9.000, rilasciata da organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo.

Su richiesta del Responsabile per l'Esecuzione, la ditta dovrà provvedere ad aumentare o diminuire le ore di accensione e/o la temperatura delle caldaie di ogni singolo impianto.

È fatto obbligo, per gli immobili scolastici, di provvedere allo spegnimento degli impianti di riscaldamento prima del periodo natalizio, e successiva riaccensione dopo l'epifania, spegnimento e riaccensione durante il periodo pasquale, ed in ogni altra occasione che si renda necessaria, secondo quanto verrà disposto dal Responsabile per l'Esecuzione del Servizio OO.PP. - Manutenzione.

Ogni intervento richiesto dal Direttore per l'Esecuzione dovrà essere eseguito entro 24 ore dalla richiesta.

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di rendere perfettamente funzionante tutti gli impianti, in modo che l'accensione degli impianti di riscaldamento sia effettuata a decorrere dal 1 novembre di ogni anno, fino al 15 aprile dell'anno successivo, salvo ordinanze di spegnimento anticipato e/o proroghe per il prolungamento dell'accensione.

Per l'accensione degli impianti di riscaldamento, la ditta aggiudicataria dell'appalto, ricevendo l'ordine dal Responsabile per l'Esecuzione, potrà eseguirli in un periodo non superiore a 48 ore, garantendo che tutti gli impianti di riscaldamento, installati negli immobili comunali, per i quali è affidato il servizio, siano perfettamente funzionanti entro e non oltre la data del 1° novembre 2013.

Qualora, per condizioni climatiche avverse, la data di accensione ovvero la data di spegnimento dovesse essere anticipata/posticipata, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere a quanto le verrà ordinato essendo compreso tali interventi nel compenso riconosciuto della manutenzione.

Tutti i materiali e parti di ricambio, utilizzati per l'esecuzione del servizio in oggetto indicato, potranno provenire da quella località che l'impresa aggiudicataria riterrà di sua convenienza, purché si tratti di materiali originari delle case costruttrici degli impianti installati negli immobili e soggetti agli interventi di manutenzione, garantendo che non presentino difetti né apparenti né latenti che alterino la durata e la resistenza dei materiali e la buona riuscita degli interventi.

Unitamente all'offerta l'impresa partecipante alla gara dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti che la stessa ha visionato gli immobili comunali e le scuole di cui all'allegato elenco ed i relativi impianti, i locali caldaia, le caldaie di tipo murale e gli impianti di climatizzazione dove sono installati.

In sede di gara dovrà essere indicato il contratto di lavoro per i dipendenti, applicato dalla impresa partecipante. In ogni momento i tecnici incaricati del Comune di Collesalvetti possono verificare la corretta applicazione del contratto di lavoro ai propri dipendenti del contratto di lavoro.

Il Responsabile dell'Esecuzione dovrà programmare con il soggetto individuato quale responsabile dell'impresa aggiudicataria del servizio, gli interventi da effettuare e controllare la esecuzione del servizio richiesto ed effettuato.

I pezzi smontati e sostituiti dovranno essere consegnati al Responsabile dell'Esecuzione, o un suo delegato al termine della eventuale riparazione di manutenzione ordinaria effettuata.



#### **Art. 7 - RESPONSABILE OPERATIVO DEL SERVIZIO**

L'impresa appaltatrice deve comunicare al Direttore dell'Esecuzione, prima dell'inizio dell'appalto, il nominativo del Responsabile Operativo dell'impresa al quale è demandata l'esecuzione e la conduzione del servizio. Il responsabile operativo avrà il compito, in nome e per conto della ditta appaltatrice, di assicurare la rispondenza del servizio a quanto previsto delle specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale ed alle istruzioni impartite dal Responsabile per l'Esecuzione.

Il Comune, fermo il proprio diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori, comunicherà le proprie osservazioni ed i propri rilievi, relativi all'esecuzione dell'appalto, al Responsabile Operativo.

Il responsabile operativo sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio recapito telefonico aziendale e dovrà essere munito di telefono cellulare al fine di consentire al personale tecnico del Comune di contattarlo, per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio programmato.

In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo sarà cura della ditta appaltatrice indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

In particolare, il responsabile operativo avrà il compito di:

- organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'appaltatore;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti all'esecuzione del servizio;
- garantire il rispetto dei programmi di lavoro degli interventi previsti;
- garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui cantieri in attuazione al T. Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Comune potrà sempre, a sua discrezione, chiedere la sostituzione del responsabile operativo, quando questi non si attenga ai compiti sopra elencati.

#### **Art. 8 – QUALITÀ DEI MATERIALI**

Tutti i materiali utilizzati nell'espletamento del servizio, potranno provenire dai fornitori che l'impresa affidataria riterrà di sua convenienza, purché si tratti di materiale originale relativamente alle caldaie, ai bruciatori ed in generale alle centrali degli impianti termici ed alle centrali di refrigerazione, non presentino difetti né apparenti né latenti che alterino la durata e la resistenza e la buona riuscita del servizio di manutenzione degli impianti da mantenere.

Per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza, gli articoli dovranno essere conformi alla vigente normativa CEE ed avere regolare marcatura "CE", ove prevista.

Gli articoli dovranno essere nuovi di fabbrica, esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo ed essere conformi alle norme di legge o regolamenti vigenti, che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, siano esse di carattere generale o specificatamente inerenti al settore merceologico cui gli articoli appartengono ed in particolare quelle di carattere tecnico e di sicurezza.

Tutta la fornitura dovrà essere garantita da difetti di fabbrica per un anno, decorrente dalla data di consegna. Per tutta la durata del Servizio, l'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti, nonché alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR vigenti.

In caso di indisponibilità o irreperibilità sul mercato, durante la durata del Servizio, di prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per causa di forza maggiore (ad esempio superamento o prescrizione degli standard europei per intervenute modifiche normative o simili), al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento, l'Amministrazione potrà concordare una fornitura alternativa, comunque rispondente alla normativa al momento in vigore.

#### **Art. 9 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esecutore che per causa a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiedere una proroga ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Sono a carico dell'Operatore Economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

In particolare, si intendono a carico dell'impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione, compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso, e gli oneri di smaltimento dei materiali di imballaggio e confezionamento.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione ed il fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione comunale, assumendosene ogni relativa alea.

La ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione comunale di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario, infine, si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato e ai singoli ordinativi di fornitura.

#### **Art. 11 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE**

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro



sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente ...attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

#### **Art. 12 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- il D.U.V.R.I.;
- le polizze di garanzia;

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto è riservata la facoltà di consegnarli all'appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

#### **Art. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, ai sensi degli art. 124 del D.lgs. 36/2023.

#### **Art. 14 - INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 122 c. 1 del D.Lgs 36/2023 ss.mm.ii.

L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 122 c. 2 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs 36/2023.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 122 c. 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara.

In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui all'articolo 6 delle Condizioni di esecuzione del contratto (Tracciabilità dei flussi finanziari).

Costituiscono altresì causa di risoluzione dell'Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulta accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
- d) sospensione dell'Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
- e) rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura;
- h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti all'Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata, restando fermo il diritto della medesima al risarcimento dell'ulteriore danno, ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

Nei casi di risoluzione previsti dal punto a), la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'Operatore Economico che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa; in tale caso l'amministrazione darà comunque un mese di preavviso.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiamo portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.).

#### **Art. 15 - DEPOSITO DI GARANZIA**

La ditta appaltatrice della fornitura è obbligata a presentare:

1. In caso di aggiudicazione una "garanzia definitiva" a titolo di cauzione pari almeno al 5% dell'importo contrattuale. La garanzia dovrà esser presentata nelle forme e con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La "garanzia definitiva" è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla impresa, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione o risoluzione.

La "garanzia definitiva" sarà mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e verrà reintegrata ogni volta che l'Amministrazione operi su di essa prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto.

Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune, questi avrà la facoltà di risolvere il contratto.

La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine dell'appalto e comunque non prima della regolazione di ogni dare-avere.

La "garanzia definitiva" dovrà essere presentata al momento della sottoscrizione del contratto, mentre la polizza RCT dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento per l'approvazione almeno 15 giorni prima rispetto alla stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro la data di avvio dello stesso.

L'accertamento dei danni avverrà in contraddittorio tra il Responsabile del Procedimento ed il referente della ditta, mediante predisposizione di verbale di rilievo che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

#### **Art. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE**

A norma dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'Appaltore costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

#### **Art. 17 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici.

È invece vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se ciò si verificherà la Stazione Appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario.

#### **Art. 18 – PENALI**

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 126 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3% (diconsi tre ogni mille) dell'importo netto contrattuale.



Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal Progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

#### **Art. 19 - OBBLIGHI DERIVANTI**

L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Operatore Economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del bando di gara alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il mancato rispetto, anche solamente di uno degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 – DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE**

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause imprevedibili per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso (dimostrandolo) le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa della arbitraria esecuzione degli interventi in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente al Direttore dell'Esecuzione entro il termine di tre giorni dal verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore dell'esecuzione procederà, ai sensi dell'art. 166 comma 4 del DPR 207/2010, all'accertamento di quanto denunciato redigendone apposito verbale.

#### **Art. 21 – DANNI A COSE E PERSONE**

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.



Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

#### **Art. 22 – RESPONSABILITÀ E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore risponderà direttamente della sicurezza ed incolumità del proprio personale, in caso di danni che potrebbero subire terzi e/o cose sia della Stazione Appaltante che di terzi durante l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso il Committente che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

In conseguenza l'appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a: liberare la Stazione Appaltante ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;

attenersi alle norme e disposizioni che saranno emanate dal Direttore dell'Esecuzione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione del Servizio a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati (es. giardini scolastici o sedi di attività istituzionali);

mantenere sui luoghi di intervento la disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte del R.U.P., di chiedere l'allontanamento del personale che non fosse, per qualsiasi motivo, gradito alla Stazione Appaltante;

utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 23 – MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Sino a che non sia attestata la regolare esecuzione degli interventi, la manutenzione degli stessi deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore nei casi in cui è possibile.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e l'attestazione di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore è quindi responsabile delle opere/interventi e delle forniture eseguite, sostituzioni e rifacimenti che si rendessero necessari.

#### **Art. 24 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI**

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono conosciute e accettate, da parte della ditta concorrente, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, della lettera di invito, di ogni documentazione inerente, compresi gli allegati tecnici: queste si devono pertanto intendere ad ogni effetto efficaci a norma dell'art. 1341 del Codice civile.

## **Art. 25 – NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n.36/2023, L.R.T. 38/2007, d.lgs. 81/2008, DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore, e comunque alle vigenti disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi.

## **Art. 26 – INFORMATIVA RGDPDR 679/2016**

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei dati personali (di seguito Regolamento), si informa che per il procedimento di partecipazione alle procedure di gara, di affidamento e di esecuzione dei rapporti contrattuali potranno essere oggetto di trattamento dati personali relativi a rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Impresa.

### *Tipologie di dati trattati*

Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:

- dati anagrafici, identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, contatti telefonici, residenza, domicilio);
- informazioni relative a condanne e reati, nonché l'esistenza di procedimenti penali in corso derivanti dai certificati dei carichi pendenti, per i soggetti individuati dall'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e, in particolare, l'assenza di cause di sospensione, decadenza o divieto di cui all'art. 67 e di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 dello stesso Decreto;
- informazioni specificatamente richieste dalla specifica procedura di selezione e aggiudicazione, quali requisiti professionali, titoli di studio, competenze professionali e altro.

### *Finalità del trattamento e base giuridica*

Il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara o alla selezione, nonché quelli raccolti in fase di verifica delle autocertificazioni prodotte, hanno la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento del servizio e, nel caso di aggiudicazione, il corretto instaurarsi del rapporto contrattuale e la sua successiva esecuzione. I trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei contratti o di misure precontrattuali adottate su richiesta degli interessati, per l'adempimento dei correlati obblighi legali in materia di appalti, affidamenti e contratti pubblici e per il perseguimento di legittimi interessi del Titolare o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali, compresi i casi di eventuale contenzioso ed eventuale difesa di diritti in sede giudiziaria.

### *Conferimento e tempi di conservazione*

Il mancato conferimento delle informazioni richieste può comportare l'esclusione dalla procedura di gara o di affidamento. I dati acquisiti saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo di selezione e affidamento e, in caso di affidamento, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Esaurite le finalità per cui sono trattati, saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della documentazione amministrativa.

### *Destinatari dei dati personali*

I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare.

Alcune informazioni potranno esse comunicate, sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti, ad Autorità ed enti pubblici quali ANAC, Agenzia delle entrate, Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, INPS, INAIL, Cassa Edile, Casse di previdenza professionale, Procura della Repubblica, Prefettura, Camera di Commercio, Industria e Artigianato, Albi professionali e altri.

Le informazioni potranno inoltre essere trasmesse, salvo limitazioni previste dalla normativa, ai concorrenti di gara o ad altri soggetti aventi titolo in base alle normative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Alcuni dati potranno essere oggetto di pubblicazione sui siti Web dell'Ente in base a quanto previsto dalla norma relative alla pubblicità legale e alla pubblicità ai fini di assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

#### *Diritti dell'interessato*

Relativamente ai dati medesimi l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo elettronica al Responsabile della protezione dei dati (DPO), domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

#### *Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati*

Titolare del trattamento è il Comune di Collesalveti, con sede in Piazza della Repubblica, 32 57014 Collesalveti (LI) Telefono 0586.980111, E-Mail [privacy@comune.collesalveti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalveti.li.it) [aoo@comune.collesalveti.li.it](mailto:aoo@comune.collesalveti.li.it), PEC [comune.collesalveti@postacert.toscana.it](mailto:comune.collesalveti@postacert.toscana.it)

Il Responsabile per la protezione dati del Comune è contattabile all'indirizzo e-mail [privacy@comune.collesalveti.li.it](mailto:privacy@comune.collesalveti.li.it)

#### **Art. 27 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

## **Art. 28 – NORME IN MATERIA DI CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

L'impresa appaltatrice si obbliga, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato speciale, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet dell'ente, alla pagina <http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/accedo-a.../statutoregolamenti-e-altro.html> pena, in caso di grave violazione accertata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013;

L'impresa appaltatrice dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. I), L. n. 190/2012);

Le violazioni delle suddette norme potranno comportare l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 6 e la risoluzione in danno ex art.1456 c.c.

L'impresa appaltatrice dichiara inoltre la conoscenza che tutti i dati relativi al presente contratto saranno pubblicati, in ottemperanza al d.lgs. 33/2013 ed alla L. 190/2012, sul sito internet del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini.

## **Art. 29 – CONTROVERSIE**

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Livorno.

## **Art. 30 – OSSERVANZA DELLE LEGGI**

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dall'Accordo Quadro si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate da contraente dell'Accordo Quadro, salvo diversa disposizione del presente capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto applicabile);
- D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto applicabile);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;

- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

#### **Art. 31 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio n. 5 Lavori Pubblici, Arch. Leonardo Zinna  
tel. 0586.980239, e-mail: l.zinna@comune.collesalvetti.li.it

